

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
SOGGETTI PRIVATI**

**Allegato B della delibera di Consiglio
Comunale n. 6 del 09.03.1992**

CAPO 1

FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7/8/90, n° 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8/6/90, n° 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8/6/90, n° 142.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II

S O G G E T T I A M M E S S I

ART. 6

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute, di comitati e di soggetti privati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane, o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO III
SETTORI D'INTERVENTO

ART. 7

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Istruzione, Cultura ed Informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

CAPO IX
INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 8

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

CAPO X
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART.9

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa, ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4/1/1968, n 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene.

ART. 10

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 7, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale è stato usufruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo ed al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'ente

ART. 11

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di

manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. L'Amministrazione Comunale potrà chiedere copia dei documenti giustificativi della spesa sostenuta.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

ART. 12

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

ART. 13

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, che hanno beneficiato di sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale. Per ciascun soggetto che figura nell'albo devono essere indicate le disposizioni di legge sulla base delle quali hanno avuto luogo le erogazioni suddette.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici nello esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.
5. L'albo è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e può essere consultato da ogni cittadino.
6. Compete alla Giunta la predisposizione formale dell'albo e gli adempimenti conseguenti, di cui all'art. 22 L. 412/91 e in conformità al presente articolo.

ALLEGATO A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

(persona fisica)

Al Comune di _____

___I___ sottoscritt _____

Nat ___a_____ il _____

Residente in _____ via _____

Fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. Il contributo è richiesto a favore di

_____ (1)

2. Il contributo

_____ (2)

3. La spesa prevista per l'intervento ascende a £ _____

4. Il contributo richiesto al comune ascende a £ _____

Allega alla presente:

- a) Autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare:
- b) Documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa lo stesso occorrente.

Li _____

(Firma)

(1) indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2) indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.